

STATUTO "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A."

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita, in attuazione delle disposizioni in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, la società per azioni partecipata esclusivamente da Enti Locali, denominata "Azienda Servizi Pubblici S.p.A."
2. Nei rapporti con terzi la società potrà anche agire sotto la denominazione "ASP Spa".
3. Gli Enti Locali soci esercitano il controllo sulla società tramite la partecipazione ai relativi organi e in particolare tramite le competenze attribuite all'assemblea, in conformità con le regole del modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.
4. Per i fini di cui al precedente comma gli enti locali soci stipulano una convenzione, le cui disposizioni saranno vincolanti per la società dal momento in cui la convenzione verrà ad essa formalmente comunicata.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Ciampino.
2. L'organo di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede legale della società in altro luogo purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.
3. L'organo di amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purché si tratti di mere articolazioni organizzative delle società prive di personalità giuridica.
4. Il domicilio degli Azionisti, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria a termini di legge.

Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) la gestione di farmacie, parafarmacie, attività legate al mantenimento dello stato di salute e benessere, studi medici e/o poliambulatori, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;
 - b) la gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti, scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi;
 - c) la gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;
 - d) la realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;
 - e) il servizio di pulizia e manutenzione di edifici pubblici, nonché di aree verdi;

- f) il servizio scuolabus;
 - g) la gestione di asili nido;
 - h) i servizi di attività di estetista;
 - i) l'affidamento di servizi di gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
 - j) la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;
 - k) la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale.
2. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. La società potrà compiere operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, contraendo mutui, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente società.
4. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 - Capitale sociale e soci

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 5.000.000 (cinquantamila) di azioni nominative del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna.

Art. 6 - Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale - salva diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato dall'Assemblea.

3. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai soci sulle azioni

ordinarie di nuova emissioni può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 Cod. Civ.

4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta dell'Organo di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Cod. Civ.

Art. 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto; comporta inoltre l'elezione di domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
3. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. La società può emettere certificati provvisori, anche cumulativi, sottoscritti dal Presidente del C.d.A. o dall'Amministratore Unico.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. - di seguito nel presente articolo semplicemente "azioni" - sono trasferibili solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari.
2. Il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente.
3. L'Ente socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione all'Organo di Amministrazione con pec o raccomandata a.r., specificando il numero delle azioni e/o dei diritti offerti, il prezzo richiesto, il nominativo del soggetto che si propone come acquirente e tutte le altre condizioni di vendita.
4. L'Organo di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni precisando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute.
5. Gli Enti Locali soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione debbono manifestare, a mezzo di pec o lettera raccomandata a.r., indirizzata all'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita, e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.
6. L'Organo di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
7. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci, le azioni saranno

attribuiti agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della società.

8. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti nei termini e con la procedura di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti Locali, purché alle stesse condizioni indicate nell'offerta, previa procedura di cui ai successivi commi 9 e 10, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 6.

9. In caso di alienazione di azioni ad altri Enti locali per mancato esercizio della prelazione, gli Enti offerenti dovranno chiedere, all'Organo di Amministrazione il gradimento.

10. In caso di cessione di azioni da parte degli enti soci, l'Organo di Amministrazione dovrà comunicare a mezzo pec o raccomandata a.r. all'Ente locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato, nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

11. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti Locali soci e non può essere annotato nel libro soci.

Art. 9 – Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dagli Enti Locali soci e il trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art. 10 - Organi della società

1. Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione;
- c. L'Organo di Amministrazione;
- d. il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art. 10 bis – Controllo analogo

1. I soci pubblici esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo si esercita nelle forme del controllo interno, che si sostanzia in:

- controllo strategico e di gestione;
- controllo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- controllo sulla qualità dei servizi.

La vigilanza si espleta mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti.

2. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

- a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

3. Sempre nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ai soci pubblici:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

4. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Art. 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità

dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale dell'Organo di Amministrazione. Essa deve comunque essere convocata nell'ambito territoriale degli Enti Locali soci.

4. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario e quando è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria:

- nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabilito dall'art. 19, il Presidente del C.d.A. e, se lo ritiene, il Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento senza compensi aggiuntivi;
- delibera in ordine al compenso degli amministratori;
- nomina i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio Sindacale, secondo le disposizioni di cui all'art. 27;
- fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- revoca gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;
- conferisce e revoca l'incarico al revisore legale fissandone il compenso;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori ed il revisore e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- delibera ex art. 2446 comma 1 Cod. Civ. sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- delibera sulle autorizzazioni agli Amministratori di cui al successivo art. 23;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis Cod. Civ., scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione con l'indicazione dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, compresa la posta elettronica certificata (PEC), almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.
- 2.. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei Sindaci effettivi in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 15 - Partecipazione e rappresentanza nell'assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
2. I legali rappresentanti degli Enti Locali soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.
3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 16 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se previsto. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, il segretario designato può essere scelto anche tra persone che non rivestano la qualità di socio.
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.

4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi.
5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.
6. L'Assemblea adotta un regolamento contenente ulteriori disposizioni in merito al suo funzionamento.

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale, con diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto.
2. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 18 - Verbalizzazione degli atti

Abrogato

Art. 19 - Organo di amministrazione

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo 5 (cinque) membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea.
2. Gli Amministratori devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del consiglio di amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non inferiore a un esercizio sociale e non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'assemblea che li nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora l'organo di amministrazione non sia ricostituito nel termine di cui sopra, il medesimo organo è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n. 296.;

- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del C.d.A. la sopravvivenza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente, se nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.

5. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dell'Assemblea che li ha

nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 20 - Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti con le modalità di legge.
2. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere convocata dal Collegio Sindacale senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina dei nuovi amministratori

Art. 21 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purché nell'ambito del territorio degli enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori o dal Collegio Sindacale.
3. La convocazione deve essere effettuata mediante pec, lettera raccomandata a.r., telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed ad ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o pec, almeno 24 ore prima.
4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente chi fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 3.
7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni; le deliberazioni debbono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione, essi sono invece computati tra i presenti nella determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
9. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo

(teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 22 - Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

a. Fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

b. Adeguamento formali dello Statuto a disposizioni normative inderogabili.

3. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. Il Consiglio può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

5. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti di legge i compensi ad essi spettanti.

6. L'Amministratore delegato è nominato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di amministrazione, con voto palese.

Art. 23 - Autorizzazioni dell'assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 113, c. 5 T.U. 267/2000 e s.m.i. sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

a. previsionale e programmatico, contenete anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;

b. costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

c. assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;

d. acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e rami di azienda;

e. mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 15% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

f. tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma e

convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli enti locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso essere trasmesso agli enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.

4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il consiglio di amministrazione informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno trimestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione, ovvero l'esecuzione dell'atto di difformità dell'autorizzazione concessa potranno configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

7. Il consiglio di amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti in attuazione di quanto stabilito nel piano previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventiva.

Art. 24 - Presidente o amministratore unico

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea dei soci ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente nonché all'Amministratore Delegato, se nominato.

2. Il Presidente o l'Amministratore Unico esercitano le attribuzioni previste dalla legge dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci all'interno del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 25 - Compensi

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia e per tutta la durata dell'incarico, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

2. La deliberazione di cui al precedente comma, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 26 - Direttore generale

1. L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione delle imprese industriali e di servizi. La durata dell'incarico e la durata dell'incarico ed il relativo compenso sono determinati nell'atto di nomina.

2. Il Direttore generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dall'Organo di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'Organo medesimo.

Art. 27 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro effettivo ed un membro supplente del collegio siano individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

2. In caso di cessazione della carica di un sindaco, subentrano i supplenti, in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima Assemblea. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. I sindaci durano in carica un triennio, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Il compenso è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, applicando le tariffe professionali in vigore.

5. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del Codice Civile.

6. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 27 bis - Revisione legale dei conti

1. Il revisore o la società incaricato/a della revisione legale dei conti (o controllo contabile), la cui nomina ed il cui operato si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ed alle altre norme in materia, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro tenuto presso la sede sociale.

3. L'assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 28 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno stabilito dall'Assemblea.

Art. 30 - Diritto di recesso

1. Gli Enti Locali soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi,
 - a. sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
 - b. reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale socio;
 - c. impossibilità da parte del singolo ente locale socio di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 8.
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano le norme di legge.
3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici che sono stati dati in gestione alla Società da parte dell'ente locale socio recedente.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri, il

compenso, che non potrà essere nel complesso superiore a quello percepito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico al momento in cui la società è posta in liquidazione, e dettando le norme per la liquidazione.

Art. 32 - Controversie - Clausola arbitrale

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata per la risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina dei tre arbitri avverrà nella forma prevista dalla legge.

2. Il Collegio risiede a Ciampino ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuta di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi .

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Velletri.

Art. 33 - Disposizione finale

Abrogato